

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE SUPERFICI VETRATE E DEI SEMINTERRATI
DELLE SEDI DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
PRESSO POLO TECNOLOGICO DI ROVERETO, VIA ZENI 8
E POLO TECNOLOGICO DI TRENTO, VIA SOLTERI 38**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4– Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5– Criteri ambientali minimi.....	6
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	7
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 8 – Durata del contratto.....	8
Art. 9 – Importo del contratto.....	9
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto	11
Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	11
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	11
Art. 18 – Subappalto.....	12
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	13
Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto e clausole sociali	13
Art. 21 – Sicurezza	14
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	15
Art. 23 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 24 – Obblighi assicurativi	15
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 26 – Penali	16
Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	16
Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa	16
Art. 29 – Recesso	17
Art. 30 – Definizione delle controversie	17
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 32 – Spese contrattuali	18
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento	19
Art. 34 – Obblighi in materia di legalità	19
Art. 35 – Norma di chiusura.....	19

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di pulizia periodica delle superfici vetrate esterne, delle superfici vetrate degli spazi comuni interni e dei seminterrati, presso le sedi di Trentino Sviluppo S.p.A di Rovereto in via Zeni 8 e di Trento in via Solteri 38.

Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso:

- Polo Tecnologico di Rovereto, in via Zeni n. 8;
- Polo Tecnologico di Trento, in via Solteri n. 38.

2. Il servizio oggetto dell'appalto è articolato nel modo che segue:

- a) superfici vetrate esterne: esecuzione delle operazioni di pulizia, lavatura e asciugatura, anche nelle parti non in vista, in qualsiasi ubicazione, delle vetrate di qualunque tipo, dei lucernari, degli infissi e dei serramenti (finestre, porte e sopra-porte, portoni sezionali, ecc.) del compendio, sulla parte rivolta verso l'esterno, ivi compresa la pulizia di tutto il serramento, di eventuali frangisole, di stipiti, maniglie, zoccolature, davanzali e/o elementi decorativi accessori e qualsiasi servizio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- b) superfici vetrate interne degli spazi comuni: pulizia, lavatura e asciugatura delle parti interne delle vetrate, degli infissi e dei serramenti (finestre, porte di accesso, ecc.) relativamente alle sole parti comuni (per es. hall, giroscale, ascensore, bagni, ecc.), ivi compresa la pulizia di tutto il serramento e qualsiasi servizio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- c) seminterrato: consiste nella pulizia delle zone interrate adibite a parcheggio o a collegamento interno, delle rampe di accesso e di tutti i tunnel presenti, ivi compreso qualsiasi servizio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3. Le superfici oggetto di intervento sono le seguenti:

POLO TECNOLOGICO DI ROVERETO - VIA ZENI		
DESCRIZIONE EDIFICI	Superficie indicativa mq	N° minimo pulizie annuali
SUPERFICI VETRATE ESTERNE Palazzina uffici corpo C Palazzina uffici corpo H Palazzina uffici corpo M Corpo L		2
Totale	7.758	
SUPERFICI VETRATE INTERNE Palazzina uffici corpo C Palazzina uffici corpo H Palazzina uffici corpo M Corpo L		2
Totale	1.405	

SPAZI INTERNI - INTERRATI Garage Palazzina uffici corpo H		1
Totale	1.330	

POLO TECNOLOGICO DI TRENTO - VIA SOLTERI

DESCRIZIONE EDIFICI	Superficie indicativa mq	N° minimo pulizie annuali
SUPERFICI VETRATE ESTERNE Palazzina uffici		1
Totale	1.052	
SUPERFICI VETRATE INTERNE Palazzina uffici		1
Totale	54	
SPAZI INTERNI - INTERRATI Garage Palazzina uffici		1
Totale	1.200	

A titolo meramente esplicativo e indicativo, si faccia riferimento alle planimetrie allegate, e nello specifico:

- 02.1 POLO ROVERETO CORPO C all. 1.2
- 02.2 POLO ROVERETO CORPO H all. 1.3
- 02.3 POLO ROVERETO CORPO M all. 1.4
- 02.4 MECCATRONICA ROVERETO CORPO L all. 1.9
- 02.5 POLO TECNOLOGICO TRENTO all. 1.5

Le zone oggetto di intervento verranno dettagliatamente specificate in sede di sopralluogo.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci. L'appaltatore dovrà provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature e macchinari occorrenti, per la corretta esecuzione del servizio.

2. L'appaltatore dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle macchine e attrezzature che verranno utilizzate nell'espletamento del servizio; gli operatori delle PLE dovranno essere in possesso delle abilitazioni di legge.

3. L'appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e delle attrezzature.

4. L'appaltatore dovrà applicare a tutte le attrezzature e macchine utilizzate per il servizio una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'appaltatore stesso.

5. L'appaltatore deve comunicare a Trentino Sviluppo con un preavviso minimo di 10 giorni la data di inizio dei vari cicli di pulizia. In particolare si specifica che la pulizia delle superfici vetrate interne della hall del corpo H del Polo Tecnologico di Rovereto deve essere effettuata esclusivamente nella giornata di sabato ed eventualmente, previa autorizzazione da parte di Trentino Sviluppo, nella giornata di domenica.

6. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili all'impresa stessa.

7. L'appaltatore, prima dell'assunzione del servizio di pulizia, dovrà avviare tutte le attività necessarie per permettere la corretta e puntuale attivazione del servizio in aderenza al Piano di attivazione del servizio presentato in Offerta Tecnica e approvato dalla stazione appaltante. Dovrà inoltre rendersi disponibile a uno o più incontri con il Responsabile dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante ai fini di garantire la gestione delle procedure di avvio del contratto.

8. L'appaltatore si impegna alla raccolta differenziata del materiale di risulta ed al relativo smaltimento. La Committente viene esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'abbandono dei rifiuti prodotti dall'appaltatore nelle operazioni di pulizia ricomprese nel servizio.

9. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale di apposita divisa provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.

10. Al fine di accertare la reale esecuzione delle pulizie da parte dell'appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte del personale di Trentino Sviluppo, l'appaltatore dovrà comunicare via mail all'Area Immobili, Aree Industriali e Insediamenti di Trentino Sviluppo S.p.A. la data di inizio e di fine lavori, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di intervento e, al termine di ogni giornata lavorativa, una nota a consuntivo di quanto svolto.

11. L'appaltatore dovrà indicare il nominativo del proprio responsabile per il servizio in oggetto. Il Responsabile nominato dall'appaltatore ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte all'appaltatore stesso. Il Responsabile nominato dall'appaltatore deve comunque essere rintracciabile dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare.

12. Il sopralluogo, obbligatorio, presso gli immobili oggetto del servizio effettuato prima della presentazione dell'offerta comporta automaticamente che l'appaltatore sia a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove le pulizie dovranno essere eseguite; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire in tutti i piani degli edifici.

Art. 4– Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a:

- a) garantire l'accesso ai locali per lo svolgimento del servizio;

- b) fornire acqua ed elettricità necessarie all'espletamento del servizio di pulizia.

Art. 5– Criteri ambientali minimi

1. Ai sensi degli articoli 34 e 71 del D.Lgs.50/2016, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

2. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

3. Tutti i prodotti chimici e detergenti usati dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità, modalità d'uso che dovrà essere dichiarata nella documentazione fornita dall'appaltatore. E nella fattispecie:

- a) devono essere utilizzati almeno 3 prodotti a Marchio Ecolabel o equivalente o che comunque abbiano le seguenti caratteristiche tecniche specifiche:

- assenza di alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati;
- assenza di EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali;
- assenza di muschi azotati e muschi policiclici;

- b) devono essere utilizzati prodotti che non contengano ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, in una quantità che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione);
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare il feto), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), R63 (possibile rischio di danni al feto);
- R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico);
- R59 (pericoloso per lo strato di ozono);
- R68 (possibilità di danni irreversibili).

Questi criteri non si applicano ai biocidi.

- c) devono essere utilizzati prodotti la cui concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale;

- d) devono essere utilizzati prodotti che contengano solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo;

- e) devono essere utilizzati prodotti sanificanti muniti di documentazione sperimentale di Ente abilitato che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione;
- f) non devono essere utilizzati prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare:
 - acido cloridrico;
 - ammoniaca.

L'appaltatore si impegna, prima dell'inizio del servizio, a chiedere al produttore la dichiarazione attestante che i prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio non contengano le sostanze di cui ai punti a) e b) (nel caso in cui i prodotti non abbiano certificazione ecolabel o equivalente), c), d), e) e f) del presente articolo e a fornire copia sia della citata richiesta e della relativa risposta. Nel caso in cui, come indicato al punto a), l'Impresa Aggiudicataria abbia presentato 3 prodotti con marchio Ecolabel o equivalente, la stessa dovrà fornire copia in corso di validità dei relativi certificati.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificarne le caratteristiche, secondo le disposizioni del presente capitolato, nonché l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. La verifica verrà fatta a spese dell'appaltatore in un laboratorio terzo indipendente accreditato e concordemente individuato tra le parti.

Nel caso in cui le verifiche di laboratorio delle caratteristiche chimiche dei prodotti di igiene diano esito sfavorevole, l'appaltatore dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano utilizzati prodotti che risultino fastidiosi e sgradevoli all'olfatto e possano creare disagio ai dipendenti.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, per quanto applicabile;
- c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- il presente capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica dell’appaltatore;
- l’offerta economica dell’appaltatore;
- il Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) del Polo Tecnologico di Rovereto;
- il Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) del Polo Tecnologico di Trento.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio oggetto dell’appalto decorre dalla data di stipula del contratto e ha una durata di 12 mesi. Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta da inviare entro trenta giorni precedenti la scadenza contrattuale, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

2. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con un preavviso di 15 giorni, dal presente contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e programmatico, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o provinciali; ciò senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Quest'ultima non potrà perciò vantare l'esistenza di alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della stazione appaltante volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del presente contratto.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

3. In caso di proroga, l'appaltatore ha facoltà di adeguare annualmente il canone contrattuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel mese precedente a quello di applicazione dell'adeguamento.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di avvio del servizio, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e deve contenere:

- a) Crono-programma dei lavori/Piano Presenze
- b) Elenco del personale adibito al servizio, con l'indicazione del nominativo, della qualifica e dell'orario di lavoro.
- c) Elenco delle attrezzature e dei macchinari presenti presso la sede dell'appalto.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti

contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo dopo l'esecuzione della relativa prestazione.

2. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese.

6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle forniture eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto e clausole sociali

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL per i DIPENDENTI DI IMPRESE DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI.

2. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

3. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

4. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'esecuzione del contratto di appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle suindicate prestazioni.

5. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione del presente appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del presente appalto l'appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

6. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nel comma 1.

7. L'appaltatore deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto, compatibilmente con l'imposizione di manodopera di cui al precedente comma 6. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

8. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto o, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale dell'appalto.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore dovrà adottare le eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie per la prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio o di evento dannoso, in particolare deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario.

3. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, si evidenzia in tal senso che la portata del solaio della Hall del corpo H del Polo Tecnologico di Rovereto è di 500 daN/mq, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

4. Tutte le macchine e i componenti di sicurezza e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 di attuazione delle direttive CEE in materia di sicurezza delle macchine e dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 di attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

5. Di tali macchine l'appaltatore deve fornire, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata.

6. E' a carico dell'impresa aggiudicatrice la predisposizione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 81/2008, del Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter del medesimo d.lgs. e degli eventuali ulteriori piani di sicurezza a norma di legge; l'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle cose, ivi compresa l'adozione di reti di protezione, con espresso impegno di provvedere a che

gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

7. L'appaltatore si renderà perciò responsabile civilmente e/o penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi e alle cose, per cause a questi inerenti.

8. L'appaltatore renderà edotto il proprio personale del piano di emergenza che Trentino Sviluppo metterà a sua disposizione.

9. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

10. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

2. L'appaltatore è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 26 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, di cui al precedente art. 2, non imputabile alla stazione appaltante ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, la stazione appaltante, nel caso non vengano rispettati i termini di volta in volta concordati per gli interventi o le modalità previste per lo svolgimento delle prestazioni, ha la facoltà di applicare una penale, per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo o per ogni ulteriore inadempienza, pari a Euro 100,00.

2. L'applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 4, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto e ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa XXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino sviluppo S.p.A., identificato con il CIG xxxxxxxxxxxxxxxx, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino sviluppo S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A.”

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) xxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 34 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.